

Regolamento del Consiglio dell'Istituzione

Regolamento del Consiglio dell'Istituzione	Ed. 1 - Rev. 1
REG_CI	16/09/2011 - p. 1/3

Regolamento del Consiglio dell'Istituzione

Art. 1

Il Consiglio dell'Istituzione scolastica e formativa, nel rispetto delle scelte didattiche definite dal collegio dei docenti e delle linee organizzative e d'indirizzo definite nello Statuto e nel Progetto d'istituto, è l'organo di governo dell'Istituzione e ha compiti d'indirizzo, di programmazione e di valutazione delle attività dell'istituzione.

Art. 2

In particolare il Consiglio approva:

- a) lo statuto e il regolamento interno;
- b) gli indirizzi generali per l'attività, la gestione e l'amministrazione della scuola;
- c) il progetto d'istituto;
- d) il programma annuale di gestione;
- e) il calendario scolastico sulla base di quanto determinato dalla Provincia;
- f) le attività definite nell'ambito delle forme collaborative previste dall'articolo 20 della legge provinciale n. 5/2006 nonché le convenzioni che regolano gli accordi di rete;
- g) gli accordi e le intese con soggetti esterni per la realizzazione di progetti formativi coerenti con l'offerta formativa dell'Istituzione.

Il Consiglio inoltre interviene in merito alle sanzioni disciplinari come disposto dall'art. 22 del Regolamento di Istituto.

Ulteriori compiti del Consiglio dell'Istituzione sono definiti all'art. 5 comma 5 dello Statuto dell'Istituzione formativa "Istituto Pavoniano Artigianelli per le Arti Grafiche".

Art. 3

Il Consiglio dell'istituzione dura in carica tre anni ed è composto secondo quanto previsto dall'art. 5 dello Statuto dell'Istituzione formativa "Istituto Pavoniano Artigianelli per le Arti Grafiche".

Lo statuto dell'Istituto prevede la presenza, in particolari sedute, nell'ambito del Consiglio dell'istituzione di rappresentanti del territorio. Il presidente è scelto fra i membri della componente dei genitori. Il numero dei rappresentanti per ciascuna componente è definito dallo Statuto dell'Istituzione formativa "Istituto Pavoniano Artigianelli per le Arti Grafiche" ai sensi dell'art. 5 comma 1.

Il responsabile amministrativo svolge le funzioni di segretario e redige il verbale della seduta.

Art. 4

Le elezioni del Consiglio dell'Istituzione avvengono ogni tre anni.

La componente dei docenti è eletta nell'ambito del Collegio docenti dove si presentano le candidature. Durante lo stesso Collegio si decidono le modalità di elezione e si dà corso all'elezione stessa.

I rappresentanti della componente genitori vengono eletti in occasione dell'incontro di inizio anno con la Direzione per acclamazione su libera candidatura.

I rappresentanti della componente studenti vengono eletti con votazione segreta tra coloro che sono stati precedentemente designati come rappresentanti di classe. Sono ammesse anche altre libere candidature.

Il Dirigente, il responsabile amministrativo e il rappresentante dell'Ente gestore partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio.

Qualora, per diversi motivi, una delle componenti del Consiglio sopra elencate dovesse lasciare l'incarico si procederà a nuove elezioni secondo le stesse modalità.

Art. 5

Il Consiglio dell'Istituzione viene convocato dal Dirigente scolastico almeno due volte all'anno. La convocazione viene effettuata con almeno 5 giorni di anticipo mediante la forma scritta (eventualmente anticipata in via telematica).

Ogni membro del Consiglio può richiedere al Dirigente una seduta straordinaria con lettera scritta recante le motivazioni della richiesta. Il Dirigente, valutate le motivazioni, convoca la seduta entro i termini previsti.

Art. 6

La seduta del Consiglio dell'Istituzione è valida se è presente la metà più uno dei suoi componenti (sei rappresentanti su undici). Le decisioni vengono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.